

Assicurazione temporanea caso morte a premio unico anticipato connessa alle operazioni di **anticipo pensionistico (APE)**.

Il presente fascicolo informativo contiene:

- **Nota Informativa**
- **Condizioni di Assicurazione**
- **Glossario**
- **Informativa sulla privacy**

Il modulo di proposta di assicurazione, riportato nell'allegato 3 del D.P.C.M. N. 150 Del 4 settembre 2017, è ricompreso nella domanda di APE, presentata in via telematica attraverso il sito istituzionale dell'INPS.

Il fascicolo informativo deve essere consegnato al contraente o comunque messo a sua disposizione prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

Posteitaliane

Postevita
GruppoAssicurativoPostevita

Indice

Nota Informativa	PAG.	1/4
A - Informazioni sull'impresa di assicurazione	PAG.	1/4
1. Informazioni generali	PAG.	1/4
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa	PAG.	1/4
B - Informazioni sulle prestazioni assicurative e sulle garanzie offerte	PAG.	1/4
3. Durata, prestazioni assicurative e garanzie offerte	PAG.	1/4
4. Premi	PAG.	2/4
C - Informazione sui costi, sconti e regime fiscale	PAG.	2/4
5. Costi	PAG.	2/4
5.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente	PAG.	2/4
5.1.1 Costi gravanti sul premio.....	PAG.	2/4
5.1.2 Costi in caso di estinzione anticipata parziale del finanziamento	PAG.	2/4
6. Sconti	PAG.	3/4
7. Regime Fiscale	PAG.	3/4
D - Altre informazioni sul contratto	PAG.	3/4
8. Modalità di perfezionamento del contratto	PAG.	3/4
9. Riscatto e riduzione	PAG.	3/4
10. Diritto di recesso del contratto	PAG.	3/4
11. Documentazione da consegnare alla Compagnia per la liquidazione delle prestazioni	PAG.	3/4
12. Termini di prescrizione	PAG.	3/4
13. Legge applicabile al contratto	PAG.	3/4
14. Lingua in cui è redatto il contratto.....	PAG.	3/4
15. Reclami.....	PAG.	3/4
16. Comunicazioni tra il Contraente-Assicurato e la Compagnia	PAG.	4/4
17. Conflitto di interessi	PAG.	4/4
Condizioni di Assicurazione	PAG.	1/15
Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione.....	PAG.	1/15
Art. 2 - Persone assicurabili.....	PAG.	1/15
Art. 3 - Delimitazioni ed esclusioni.....	PAG.	1/15
Art. 4 - Modalità di perfezionamento. Durata, decorrenza, efficacia e cessazione della copertura	PAG.	1/15
Art. 5 - Capitale assicurato	PAG.	1/15
Art. 6 - Premio	PAG.	1/15
Art. 7 - Diritto di recesso dal contratto.....	PAG.	4/15
Art. 8 - Beneficiari	PAG.	4/15
Art. 9 - Estinzione anticipata	PAG.	4/15
Art. 10 - Adeguamento della copertura assicurativa a seguito dell'adeguamento dei requisiti pensionistici all'aspettativa di vitae accesso al Finanziamento supplementare	PAG.	8/15
Art. 11 - Adeguamento della copertura assicurativa in caso di adeguamento dei requisiti pensionistici all'aspettativa di vita e mancato accesso al finanziamento supplementare.....	PAG.	11/15

Art. 12 - Adeguamento della copertura assicurativa in caso di accesso a trattamenti pensionistici diretti prima della pensione di vecchiaia	PAG. 13/15
Art. 13 - Denuncia e liquidazione del sinistro	PAG. 14/15
Art. 14 - Attività professionali e altre assicurazioni.....	PAG. 14/15
Art. 15 - Comunicazioni.....	PAG. 14/15
Art. 16 - Regime fiscale.....	PAG. 14/15
Art. 17 - Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.....	PAG. 14/15
Art. 18 - Legge applicabile	PAG. 15/15
Art. 19 - Prescrizione	PAG. 15/15
Art. 20 - Foro competente.....	PAG. 15/15
Art. 21 - Rinvio alle norme di legge	PAG. 15/15

Glossario	PAG. 1/2
------------------------	-----------------

Informativa privacy ai sensi del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679	PAG. 1/2
--	-----------------

Nota Informativa

Assicurazione temporanea caso morte a premio unico anticipato connessa alle operazioni di anticipo pensionistico (APE)

Aggiornato al 01/04/2018

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS medesimo.

Il Contraente-Assicurato deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della stipulazione del contratto con Poste Vita S.p.A., di seguito denominata "la Compagnia".

A Informazioni sull'impresa di assicurazione

1. Informazioni generali

Poste Vita S.p.A. Società per Azioni, in forma abbreviata Poste Vita S.p.A., è una Compagnia di assicurazione italiana, con Sede Legale e Direzione Generale in Viale Beethoven, 11 - 00144 Roma, Italia.

Recapito telefonico: 06.54924.1;

Numero Verde 800.316.181;

indirizzo sito internet: www.postevita.it;

indirizzo e-mail: infoclienti@postevita.it, PEC: postevita@pec.postevita.it.

Poste Vita S.p.A., appartenente al Gruppo Poste Italiane e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Poste Italiane S.p.A., è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in forza dei provvedimenti ISVAP n. 1144 del 12/03/1999, n. 1735 del 20/11/2000, n. 2462 del 14/09/2006 e n. 2987 del 27/6/2012, è iscritta alla Sezione I dell'Albo delle imprese di assicurazione con il n. 1.00133 ed è la Capogruppo del "Gruppo Assicurativo Poste Vita" iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi con il n. 043.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa (dati aggiornati al 31.12.2017)

Patrimonio netto: 2.906,1 milioni di Euro, di cui 1.216,61 milioni di Euro relativi al Capitale sociale e 1.689,49 milioni di Euro relativi al totale delle riserve patrimoniali, compreso il risultato di esercizio.

Indice di solvibilità riferito alla gestione vita: 2,80% e rappresenta il rapporto tra il patrimonio disponibile pari a 8.522 milioni di Euro e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari a 3.049 milioni di Euro.

Avvertenza: i dati patrimoniali di cui sopra sono quelli risultanti alla data dell'ultimo bilancio approvato della Società.

B Informazioni sulle prestazioni assicurative e sulle garanzie offerte

3. Durata, prestazioni assicurative e garanzie offerte

Il contratto di assicurazione connesso all'operazione di APE prevede, in caso di morte del Contraente-Assicurato per qualsiasi causa nel corso della durata contrattuale, l'estinzione del debito residuo attraverso la corresponsione della prestazione assicurata, in forma di capitale, all'istituto finanziatore beneficiario. Si rinvia all'Art. 5 delle Condizioni di Assicurazione per maggiori dettagli sulla prestazione assicurata erogata sotto forma di capitale.

La durata del contratto è pari alla durata dell'erogazione dell'APE più la durata del piano di ammortamento per il rimborso dell'APE stesso. La copertura assicurativa cessa alle ore 24.00 del giorno in cui si verifica uno dei seguenti eventi:

- scadenza dell'ultima rata prevista dal piano di ammortamento;
- morte del Contraente-Assicurato;
- estinzione anticipata totale del contratto di finanziamento abbinato e, conseguentemente, del Contratto di Assicurazione;
- attivazione del Fondo di garanzia per l'accesso all'APE.

Si rinvia all'Art. 4 delle Condizioni di Assicurazione per maggiori dettagli su decorrenza, efficacia e modalità di perfezionamento della copertura, durata e cessazione della stessa.

Nel corso dell'erogazione dell'APE può accadere che l'età di pensionamento si adegui all'incremento

delle aspettative di vita rispetto a quella stabilita al momento della stipulazione. In tal caso, il contratto originario è automaticamente sostituito da un nuovo contratto, la cui durata, premio e capitale assicurato sono rideterminati in funzione dei mesi di adeguamento, e l'istituto finanziatore beneficiario versa la corrispondente integrazione di premio, per conto del Contraente-Assicurato, alla Compagnia. Il Contraente-Assicurato può comunque decidere, in sede di domanda di APE, se ricevere o no le rate di APE per i mesi di adeguamento e il corrispondente Finanziamento supplementare.

Nel caso in cui il Contraente-Assicurato decida di ricevere il Finanziamento supplementare, si rinvia all'Art. 10 delle Condizioni di Assicurazione per maggiori dettagli. Nel caso in cui il Contraente-Assicurato decida di non ricevere il Finanziamento supplementare, si rinvia all'Art. 11 delle Condizioni di Assicurazione per maggiori dettagli.

Nel corso dell'erogazione dell'APE il Contraente-Assicurato può accedere a trattamenti pensionistici diretti, in via anticipata rispetto al trattamento pensionistico di vecchiaia previsto al momento della stipulazione del contratto e interrompendo l'erogazione dell'APE originariamente pattuita. In tal caso, il contratto originario è automaticamente sostituito da un nuovo contratto la cui durata, premio e capitale assicurato sono rideterminati in funzione di detta anticipazione e la Compagnia rimborsa al Contraente Assicurato l'eccedenza tra il premio originariamente previsto e il premio ridotto a seguito del minor periodo di copertura. Per maggiori dettagli si rinvia all'Art. 12 delle Condizioni di Assicurazione.

Avvertenza: la copertura assicurativa è esclusa soltanto in caso di comportamento doloso del Contraente-Assicurato o del beneficiario.

4. Premi

Il premio relativo al contratto a carico del Contraente-Assicurato è unico ed è anticipato alla Compagnia dall'Istituto Finanziatore Beneficiario, per conto del Contraente-Assicurato, mediante bonifico bancario. Il Contraente-Assicurato rimborsa all'istituto finanziatore il premio finanziato attraverso le rate del Piano di ammortamento. Il contratto non prevede il diritto di riscatto dei premi versati.

Si rinvia all'Art. 6 delle Condizioni di Assicurazione per maggiori dettagli sulla determinazione dell'importo del premio.

Avvertenza: il Contraente-Assicurato può in qualsiasi momento estinguere il Finanziamento. In tal caso, la Compagnia restituisce al Contraente-Assicurato la parte di premio relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, calcolata come segue:

- per il premio puro in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura, nonché in funzione del capitale assicurato residuo;
- per i caricamenti in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura.

L'estinzione del Finanziamento può essere anche parziale, nel qual caso l'importo del premio da rimborsare è pari alla quota di Finanziamento estinta, moltiplicata per la parte del premio da restituire, in caso di estinzione totale.

Si rinvia all'Art. 9 delle Condizioni di Assicurazione per maggiori dettagli sull'estinzione anticipata, totale o parziale, del Finanziamento.

C Informazioni sui costi, sconti e regime fiscale

5. Costi

5.1. Costi gravanti direttamente sul Contraente

5.1.1. Costi gravanti sul premio

Sui premi versati gravano i seguenti costi:

- Costi di gestione: 2,5 % del premio.

5.1.2. Costi in caso di estinzione anticipata parziale del finanziamento

In caso di estinzione anticipata parziale dell'APE, è previsto un costo fisso pari a Euro 20.

Per maggiori dettagli si rinvia all'Art. 9 delle Condizioni di Assicurazione.

6. Sconti

Limitatamente ai Contraenti-Assicurati che, avendo maturato i requisiti in una data compresa tra il 1° maggio 2017 e la data di entrata in vigore del DPCM, come certificata dall'INPS, richiedano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del DPCM, attraverso la domanda di APE, la corresponsione di tutti i ratei arretrati maturati a decorrere dalla suddetta data di maturazione dei requisiti, il premio assicurativo è determinato in base all'Art. 6 delle Condizioni di Assicurazione, con le seguenti riduzioni:

- 0,025% per ogni rateo mensile di APE arretrato richiesto, se la durata di erogazione dell'APE è compresa tra 24 e 36 mesi;
- 0,05% per ogni rateo mensile di APE arretrato richiesto, se la durata di erogazione dell'APE è compresa tra 12 e 23 mesi;
- 0,075% per ogni rateo mensile di APE arretrato richiesto, se la durata di erogazione dell'APE è compresa tra 6 e 11 mesi.

7. Regime fiscale

Il capitale corrisposto in caso di morte dell'Assicurato è esente dall'imposta sui redditi.

D Altre informazioni sul contratto

8. Modalità di perfezionamento del contratto

Per le modalità di perfezionamento del contratto e di decorrenza ed efficacia della copertura assicurativa si rinvia all'Art. 4 delle Condizioni di Assicurazione.

9. Riscatto e riduzione

Il contratto non prevede la riduzione o il riscatto.

10. Diritto di recesso del contratto

Il Contraente-Assicurato può recedere dal contratto entro 14 giorni dalla data di stipulazione. Per maggiori dettagli si rinvia all'Art. 7 delle Condizioni di Assicurazione.

11. Documentazione da consegnare alla Compagnia per la liquidazione delle prestazioni

In caso di morte del Contraente-Assicurato l'istituto finanziatore, Beneficiario della prestazione assicurata, non deve presentare alcuna documentazione alla Compagnia.

12. Termini di prescrizione

Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 2952, secondo comma, del Codice Civile, i diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

13. Legge applicabile al contratto

La legge applicabile al contratto è quella italiana.

14. Lingua in cui è redatto il contratto

La lingua in cui sono comunicate le Condizioni di Assicurazione e le informazioni preliminari e con cui le parti effettueranno qualsivoglia comunicazione, per la durata della copertura assicurativa, è l'italiano, salvo che le parti non concordino l'utilizzo di un'altra lingua.

15. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il contratto devono essere inoltrati per iscritto mediante posta, telefax o email, alla Impresa Assicuratrice e, in particolare, alla funzione Ufficio Reclami, incaricata del loro esame, al seguente recapito:

**Poste Vita S.p.A.
Gestione Reclami
Viale Beethoven, 11
00144 Roma
n° fax 06.5492.4426**

È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all'indirizzo: reclami@postevita.it.

La Società si impegna a dare riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro ad opera della Società nel termine sopra indicato, potrà rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, secondo le modalità reperibili al seguente link (https://www.ivass.it/consumatori/reclami/guida_reclami.pdf) e inviando anche copia del reclamo presentato alla Società nonché dell'eventuale riscontro da quest'ultima fornito, unitamente ad ogni documento utile.

I reclami all'IVASS vanno presentati al recapito sopraindicato.

Per la stesura del reclamo presentato all'IVASS è possibile utilizzare il modello disponibile all'interno del link sopra indicato e sul sito della Società www.postevita.it nella sezione dedicata ai reclami.

Il reclamo inviato all'IVASS deve riportare chiaramente i seguenti elementi identificativi:

- il nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico;
- l'individuazione dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- la descrizione dei motivi della lamentela e l'eventuale documentazione a sostegno della stessa.

Si ricorda che nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere al procedimento di mediazione innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (e successive modifiche ed integrazioni); il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale; a tale procedura si accede mediante un'istanza da presentare presso un organismo di mediazione iscritto nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 16 dello stesso decreto legislativo, tramite l'assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto. Quanto stabilito dall'organismo di mediazione, qualora accettato dal Contraente, è vincolante per la Compagnia, che è obbligata a conformarvisi.

Il presente contratto non prevede la procedura di arbitrato.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet

http://ec.europa.eu/internal_market/finances-retail/finnet/index_en.htm) chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

16. Comunicazioni tra il Contraente-Assicurato e la Compagnia

Tutte le comunicazioni da parte del Contraente-Assicurato alla Compagnia dovranno essere fatte tramite il portale dell'INPS. Con la stipulazione del contratto, il Contraente-Assicurato elegge come proprio domicilio esclusivo il portale dell'INPS ai fini delle comunicazioni da parte della Compagnia che avvengano tramite il suddetto portale.

4/4

17. Conflitto di interessi

Non si ravvedono situazioni di conflitto di interessi. La Compagnia opera, comunque e in ogni circostanza, in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti e si impegna ad ottenere per i Contraenti medesimi il miglior risultato possibile.

L'Impresa è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota informativa.



Roberto Manzato
Rappresentante Legale
di Poste Vita S.p.A.
in virtù di Procura Speciale

Condizioni di Assicurazione

Assicurazione temporanea caso morte a premio unico anticipato connessa alle operazioni di anticipo pensionistico (APE)

Allegato 3 dell'Accordo Quadro Assicurativo di cui all'art. 11, comma 2 del DPCM n. 150 del 4 settembre 2017

Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa Assicuratrice, alle condizioni di seguito indicate, garantisce, in caso di premorienza dell'Assicurato per qualunque causa nel corso della durata contrattuale, il pagamento del Capitale Assicurato di cui all'art. 5, a fronte del pagamento di un premio unico anticipato. In caso di sopravvivenza dell'assicurato al termine della durata contrattuale nulla è dovuto e i premi resteranno acquisiti dall'Impresa assicuratrice. La copertura assicurativa è valida in qualsiasi parte del mondo.

Art. 2 – Persone assicurabili

Sono assicurabili i soggetti individuati all'art. 3 del DPCM, in possesso della certificazione del diritto all'APE.

Art. 3 – Delimitazioni ed esclusioni

In caso di dolo del Contraente, dell'Assicurato o del beneficiario, la copertura assicurativa è esclusa e il beneficiario non avrà alcun diritto al pagamento del Capitale Assicurato.

Art.4 – Modalità di perfezionamento. Durata, decorrenza, efficacia e cessazione della copertura

Il contratto è perfezionato dalla data di pubblicazione contestuale nel sito dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) dell'accettazione della proposta di assicurazione, sottoscritta con SPID almeno di secondo livello, e della accettazione della proposta di finanziamento.

La durata della copertura assicurativa è pari alla somma della durata di erogazione dell'APE e della durata del piano di ammortamento dell'APE ed è indicata nel contratto di assicurazione.

La copertura assicurativa è efficace dal primo giorno del secondo mese seguente a quello di perfezionamento del contratto, ovvero dal primo giorno bancabile successivo, a condizione che sia stato pagato il premio dall'Istituto Finanziatore per conto del Contraente.

La copertura assicurativa cessa alle ore 24.00 del giorno in cui si verifica uno dei seguenti eventi:

- scadenza dell'ultima rata prevista dal piano di rimborso del contratto di finanziamento abbinato;
- premorienza dell'Assicurato;
- estinzione anticipata totale del contratto di finanziamento abbinato;
- attivazione del Fondo di Garanzia per l'accesso all'APE.

Art. 5 – Capitale assicurato

Il capitale assicurato è pari:

- durante il periodo di erogazione dell'APE, alla somma del Finanziamento (composto da rate di APE, premio assicurativo e commissione di accesso al Fondo di Garanzia) erogato dall'Istituto Finanziatore e dei relativi interessi contrattuali, come definiti all'articolo 1 del DPCM e riportati dalla proposta di finanziamento allegata al DPCM;
- durante il periodo di rimborso dell'APE, al Debito Residuo, come definito all'articolo 1 del DPCM e riportato nella proposta di finanziamento allegata al DPCM.

Art. 6 – Premio

Il premio è unico, anticipato per tutta la durata del contratto, ed è dovuto tramite bonifico bancario. Il premio unico è determinato in base alla seguente formula:

$$PU = \frac{TP \times \left[R \times N_1 \times \left(1 + F + i_1^m \times N_1 \times F + i_1^m \times \frac{N_1+1}{2} \right) \right]}{1 - TP \times [1 + F + i_1^m \times N_1 + i_1^m \times N_1 \times F]}$$

dove:

$TP = 0,635 \times i + 0,207$ se, al momento della domanda di APE, al richiedente si applica un requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia pari a 66 anni e 7 mesi

$TP = 0,665 \times i + 0,210$ se, al momento della domanda di APE, al richiedente si applica un requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia superiore a 66 anni e 7 mesi ma non superiore a 67 anni.

TP è il tasso di premio, arrotondato alla quarta cifra decimale

$F = 1,63\%$

$i = \text{TAN}$

$i_1^m = \frac{i - 0,1\%}{12}$ è il tasso di interesse mensile applicato nel periodo di erogazione dell'APE, arrotondato alla quarta cifra decimale

N_1 = numero di quote mensili di APE erogate

R = importo della quota mensile di APE erogata

ESEMPIO

Caso 1: al momento della domanda di APE, al richiedente si applica un requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia pari a 66 anni e 7 mesi

Caso 2: al momento della domanda di APE, al richiedente si applica un requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia superiore a 66 anni e 7 mesi ma non superiore a 67 anni.

$i = 3,0\%$

$$i_1^m = \frac{3,0\% - 0,1\%}{12} = 0,24\%$$

$N_1 = 36$

R = 1.000 euro

Per il caso 1:

$$PU = \frac{0,2261 \times [1.000 \times 36 \times (1,06210832)]}{1 - 0,2261 \times [1,10410832]} = 36.000 \times 0,320036164348498 = 11.521,30$$

Per il caso 2:

$$PU = \frac{0,2300 \times [1.000 \times 36 \times (1,06210832)]}{1 - 0,2300 \times [1,10410832]} = 36.000 \times 0,327435491095929 = 11.787,68$$

In entrambi i casi, il premio effettivo varia in funzione dell'età dell'Assicurato e della durata, nonché dell'importo dell'APE richiesto e del TAN. A titolo esemplificativo, si riportano di seguito alcuni importi di premio per 1.000 euro di APE mensile, in corrispondenza di diverse ipotesi di durata, ciascuna corrispondente a una età pari all'età pensionabile ridotta della durata, e TAN.

Caso 1: accesso alla pensione di vecchiaia a 66 anni e 7 mesi

APE erogato		Importo del premio al variare del TAN			
Mesi	Importo	2,5%	3,0%	3,5%	4,0%
12	12.000	3.586	3.668	3.750	3.838
24	24.000	7.310	7.507	7.704	7.926
36	36.000	11.175	11.521	11.870	12.273
43	43.000	13.496	13.946	14.401	14.932

Caso 2: accesso alla pensione di vecchiaia superiore a 66 anni e 7 mesi e non superiore a 67 anni

APE erogato		Importo del premio al variare del TAN			
Mesi	Importo	2,5%	3,0%	3,5%	4,0%
12	12.000	3.664	3.752	3.838	3.931
24	24.000	7.470	7.679	7.889	8.120
36	36.000	11.422	11.788	12.158	12.576
43	43.000	13.795	14.270	14.752	15.304

Il Contraente-Assicurato può comunque, in qualsiasi momento, estinguere il contratto di finanziamento. L'estinzione del contratto di finanziamento comporta automaticamente l'estinzione della copertura assicurativa, e la restituzione da parte dell'Impresa Assicuratrice al Contraente-Assicurato della parte di premio finanziato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. L'estinzione può essere anche parziale. Per maggiori dettagli si rinvia al successivo art. 9.

L'eventuale integrazione di premio, dovuta alla variazione del requisito anagrafico di accesso al pensionamento di vecchiaia modificato in funzione dell'incremento dell'aspettativa di vita, è calcolata al momento della domanda di APE in base al requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia definito sulla base dello scenario demografico mediano ISTAT con base 2016.

Nel caso in cui, nel corso dell'erogazione dell'APE, il requisito anagrafico di accesso al pensionamento di vecchiaia sia modificato ai sensi della normativa vigente in funzione dell'incremento dell'aspettativa di vita effettivamente verificatosi, e tale requisito risulti uguale, o comunque non superiore ad un mese, al requisito utilizzato al momento della domanda di APE, definito sulla base dello scenario demografico mediano ISTAT con base 2016, il Finanziamento Supplementare e la corrispondente integrazione di premio restano comunque determinati sulla base dello scenario demografico mediano ISTAT con base 2016.

Nel caso in cui, nel corso dell'erogazione dell'APE, il requisito anagrafico di accesso al pensionamento di vecchiaia sia modificato ai sensi della normativa vigente in funzione dell'incremento dell'aspettativa di vita effettivamente verificatosi, e tale requisito risulti superiore ad un mese, al requisito utilizzato al momento della domanda di APE, definito sulla base dello scenario demografico mediano ISTAT con base 2016, il Finanziamento Supplementare e la corrispondente integrazione di premio sono determinati sulla base del requisito come modificato ai sensi della normativa vigente.

Nel caso in cui, nel corso dell'erogazione dell'APE, il requisito anagrafico di accesso al pensionamento di vecchiaia sia modificato ai sensi della normativa vigente in funzione dell'incremento dell'aspettativa di vita effettivamente verificatosi, e tale requisito risulti inferiore al requisito utilizzato al momento della domanda di APE, definito sulla base dello scenario demografico mediano ISTAT con base 2016, il Finanziamento Supplementare e la corrispondente integrazione di premio sono comunque determinati in funzione del requisito come modificato ai sensi della normativa vigente.

Per maggiori dettagli, relativi al caso in cui, al momento della domanda di APE, il Contraente-Assicurato abbia chiesto di ricevere il Finanziamento Supplementare, si rinvia al successivo art. 10.

Per maggiori dettagli, relativi al caso in cui, al momento della domanda di APE, il Contraente-Assicurato abbia chiesto di non ricevere il Finanziamento Supplementare, si rinvia al successivo art. 11.

Qualora nel corso dell'erogazione dell'APE il contraente-assicurato acceda a trattamenti pensionistici diretti, l'erogazione dell'APE originariamente pattuitasi interrompe e l'Impresa Assicuratrice rimborsa l'eccedenza tra il premio originariamente previsto e il premio ridotto a seguito del minor periodo di copertura. Per maggiori dettagli si rinvia al successivo art. 12.

Art. 7 – Diritto di recesso dal contratto

Il contraente può recedere dal contratto entro 14 giorni dal perfezionamento del contratto medesimo ai sensi dell'art. 7, comma 15, del DPCM, dandone comunicazione scritta all'Impresa Assicuratrice tramite il portale dell'INPS attraverso l'uso dell'identità digitale SPID almeno di secondo livello, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 9 dicembre 2014. Il recesso determina la cessazione della copertura assicurativa e conseguentemente anche dell'APE dalle ore 24 del giorno dell'invio della comunicazione.

Art. 8 – Beneficiari

Beneficiario del contratto è l'Istituto Finanziatore. Il beneficio non può essere revocato o modificato, salvi i casi di decadenza previsti dall'art.1922 del Codice Civile.

Art. 9 – Estinzione anticipata

In caso di estinzione anticipata, l'Impresa Assicuratrice restituisce al Contraente-Assicurato, entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta estinzione da parte dell'Istituto Finanziatore, la parte di premio finanziato relativo al periodo residuo non goduto rispetto alla scadenza originaria, calcolata per il premio puro in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del Capitale Assicurato residuo, per i caricamenti in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura.

La parte di premio da rimborsare è determinata come illustrato di seguito.

ESTINZIONE ANTICIPATA NEL PERIODO DI EROGAZIONE DELL'APE

Se l'estinzione avviene nel periodo di erogazione dell'APE, l'importo da rimborsare, P^A , è pari a:

$$P^A = PU_1 \times \left(1 - \frac{K_1}{N_1}\right) + PU_2 + PU \times H \times \left(1 - \frac{K_1}{N}\right)$$

dove:

PU = premio unico complessivo

H = caricamento di gestione, pari al 2,5% del premio unico complessivo

$$\alpha = \begin{cases} -0,08 \times i + 0,032 & \text{se } N_1 \leq 12 \text{ mesi} \\ -0,13 \times i + 0,060 & \text{se } 12 < N_1 \leq 24 \text{ mesi} \\ -0,18 \times i + 0,084 & \text{se } 24 < N_1 \leq 36 \text{ mesi} \\ -0,20 \times i + 0,098 & \text{se } N_1 > 36 \text{ mesi} \end{cases}$$

se al momento della domanda di APE, al richiedente si applica un requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia pari a 66 anni e 7 mesi

$$\alpha = \begin{cases} -0,08 \times i + 0,033 & \text{se } N_1 \leq 12 \text{ mesi} \\ -0,13 \times i + 0,061 & \text{se } 12 < N_1 \leq 24 \text{ mesi} \\ -0,18 \times i + 0,085 & \text{se } 24 < N_1 \leq 36 \text{ mesi} \\ -0,20 \times i + 0,098 & \text{se } N_1 > 36 \text{ mesi} \end{cases}$$

se al momento della domanda di APE, al richiedente si applica un requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia superiore a 66 anni e 7 mesi ma non superiore a 67 anni

α è la quota percentuale del premio unico complessivo corrispondente al periodo di erogazione dell'APE, arrotondata alla quarta cifra decimale

$PU_1 = PU \times \alpha \times (1 - H)$ è la quota del premio unico complessivo relativa al periodo di erogazione, al netto del caricamento di gestione

$PU_2 = PU \times (1 - \alpha) \times (1 - H)$ è la quota del premio unico complessivo relativa al periodo di rimborso, al netto del caricamento di gestione

N = durata complessiva dell'assicurazione in mesi interi, pari alla somma di N_1 e N_2

N_1 = numero delle quote complessive mensili di APE erogate

N_2 = durata del periodo di rimborso dell'APE in mesi interi, pari a 240

K_1 = numero delle quote mensili di APE erogate fino al momento dell'estinzione

ESEMPIO

Caso 1: al momento della domanda di APE, al richiedente si applica un requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia pari a 66 anni e 7 mesi

Caso 2: al momento della domanda di APE, al richiedente si applica un requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia superiore a 66 anni e 7 mesi ma non superiore a 67 anni

Per il caso 1:

$$PU = 11.521,30$$

Per il caso 2:

$$PU = 11.787,68$$

$$i = 3,0\%$$

$$N = 276$$

$$N_1 = 36$$

$$N_2 = 240$$

$$K_1 = 24$$

$$\alpha = -0,18 \times 0,03 + 0,084 = 7,9\%$$

Per il caso 1:

$$PU_1 = 11.521,30 \times 7,9\% \times (1 - 2,5\%) = 882,93$$

$$PU_2 = 11.521,30 \times 92,1\% \times (1 - 2,5\%) = 10.350,33$$

$$P^A = 882,93 \times \left(1 - \frac{24}{36}\right) + 10.350,33 + 11.521,30 \times 2,5\% \times \left(1 - \frac{24}{276}\right) = 10.907,63$$

Per il caso 2:

$$PU_1 = 11.787,68 \times 8,0\% \times (1 - 2,5\%) = 914,84$$

$$PU_2 = 11.787,68 \times 92,0\% \times (1 - 2,5\%) = 10.578,15$$

$$P^A = 914,84 \times \left(1 - \frac{24}{36}\right) + 10.578,15 + 11.787,68 \times 2,5\% \times \left(1 - \frac{24}{276}\right) = 11.152,16$$

In entrambe i casi, il valore del premio da rimborsare dipende dall'importo del premio unico e dalla durata trascorsa fino all'estinzione. A titolo esemplificativo, si riportano di seguito, in corrispondenza di diverse ipotesi di durata trascorsa fino all'estinzione, alcuni importi da rimborsare per 1.000 euro di APE mensile, erogata per 36 mesi al TAN del 3%.

Caso 1: accesso alla pensione di vecchiaia a 66 anni e 7 mesi

Mesi trascorsi dall'inizio dell'erogazione	Importo da rimborsare
12	11.214
24	10.908

Caso 2: accesso alla pensione di vecchiaia superiore a 66 anni e 7 mesi e non superiore a 67 anni

Mesi trascorsi dall'inizio dell'erogazione	Importo da rimborsare
12	11.470
24	11.152

ESTINZIONE ANTICIPATA NEL PERIODO DI RIMBORSO DELL'APE

Se l'estinzione avviene nel periodo di rimborso dell'APE, l'importo da restituire, P^R , è pari a:

$$P^R = PU_2 \times \left(1 - \frac{K_2}{N_2}\right) \times \frac{\left(1 - \left(1 + \frac{i}{12}\right)^{-(N_2 - K_2)}\right)}{\left(1 - \left(1 + \frac{i}{12}\right)^{-N_2}\right)} + (PU) \times H \times \left(1 - \frac{N_1 + K_2}{N}\right)$$

dove

K_2 = durata trascorsa dall'inizio del periodo di rimborso in mesi interi

$i^m = \frac{i}{12}$ è il TAN su base mensile arrotondato alla quarta cifra decimale

ESEMPIO

Caso 1: al momento della domanda di APE, al richiedente si applica un requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia pari a 66 anni e 7 mesi

Caso 2: al momento della domanda di APE, al richiedente si applica un requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia superiore a 66 anni e 7 mesi ma non superiore a 67 anni

$$i^m = \frac{i}{12} = \frac{3,0\%}{12} = 0,25\%$$

$N_1 = 36$

$N_2 = 240$

$N = 276$

$K_2 = 60$

H = 2,5%

Per il caso 1:

$$\alpha = -0,18 \times 3,0\% + 0,084 = 7,9\%$$

$$PU_2 = 11.521,30 \times 92,1\% \times (1 - 2,5\%) = 10.350,33$$

$$P^R = 10.350,33 \times \left(1 - \frac{60}{240}\right) \times \frac{(1 - (1 + 0,25\%)^{-180})}{(1 - (1 + 0,25\%)^{-60})} + 11.521,30 \times 2,5\% \times \left(1 - \frac{96}{276}\right) = 6.422,02$$

Per il caso 2:

$$\alpha = -0,18 \times 3,0\% + 0,085 = 8,0\%$$

$$PU_2 = 11.787,68 \times 92,0\% \times (1 - 2,5\%) = 10.578,15$$

$$P^R = 10.578,15 \times \left(1 - \frac{60}{240}\right) \times \frac{(1 - (1 + 0,25\%)^{-180})}{(1 - (1 + 0,25\%)^{-60})} + 11.787,68 \times 2,5\% \times \left(1 - \frac{96}{276}\right) = 6.563,57$$

In entrambe i casi, il valore del premio da rimborsare dipende dall'importo del premio unico e dalla durata trascorsa fino all'estinzione. A titolo esemplificativo, si riportano di seguito, in corrispondenza di diverse ipotesi di durata trascorsa fino all'estinzione, alcuni importi da rimborsare per 1.000 euro di APE mensile, erogata per 36 mesi al TAN del 3%.

Caso 1: accesso alla pensione di vecchiaia a 66 anni e 7 mesi

Mesi trascorsi dall'inizio del rimborso	Importo da rimborsare
24	8.840
60	6.422
120	3.098

Caso 2: accesso alla pensione di vecchiaia superiore a 66 anni e 7 mesi e non superiore a 67 anni

Mesi trascorsi dall'inizio del rimborso	Importo da rimborsare
24	9.035
60	6.564
120	3.166

ESTINZIONE ANTICIPATA PARZIALE

Se l'estinzione è parziale, il premio da restituire è pari alla quota di estinzione parziale moltiplicata per il premio da restituire in caso di estinzione totale, determinato come sopra indicato. Pertanto, se l'estinzione parziale avviene nel corso dell'erogazione dell'APE, il premio da restituire è:

$$P_p^A = P^A \times p^{APE} - C$$

dove

p^{APE} = la quota parziale del Finanziamento estinta

C = costi amministrativi per l'operazione di estinzione parziale, pari a 20 euro.

In ogni caso, il premio da rimborsare dipende dall'importo del premio unico, dalla durata trascorsa fino all'estinzione parziale e dalla quota del Finanziamento estinta. A titolo esemplificativo, si riportano di seguito gli importi di rimborso di premio per 1.000 euro di APE mensile, erogata per 36 mesi al TAN del 3%, nel caso in cui venga estinta una quota del 30% del Finanziamento, in corrispondenza di diverse ipotesi,

Caso 1: accesso alla pensione di vecchiaia a 66 anni e 7 mesi

Mesi trascorsi dall'inizio dell'erogazione	Importo da rimborsare
12	3.344
24	3.252

Caso 2: accesso alla pensione di vecchiaia superiore a 66 anni e 7 mesi e non superiore a 67 anni

Mesi trascorsi dall'inizio dell'erogazione	Importo da rimborsare
12	3.421
24	3.326

Se l'estinzione parziale avviene nel corso del periodo di rimborso dell'APE l'importo da rimborsare è:

$$P_p^R = P^R \times p^{APE} - C.$$

In ogni caso, il premio da rimborsare dipende dall'importo del premio unico, dalla durata trascorsa fino all'estinzione parziale e dalla quota del Finanziamento estinta. A titolo esemplificativo, si riportano di seguito, in corrispondenza di diverse, alcuni importi di rimborso di premio per 1.000 euro di APE mensile, erogata per 36 mesi al TAN del 3%, nel caso in cui venga estinta una quota del 30% del Finanziamento.

Caso 1: accesso alla pensione di vecchiaia a 66 anni e 7 mesi

Mesi trascorsi dall'inizio del rimborso	Importo da rimborsare
24	2.632
60	1.907
120	909

Caso 2: accesso alla pensione di vecchiaia superiore a 66 anni e 7 mesi e non superiore a 67 anni

Mesi trascorsi dall'inizio del rimborso	Importo da rimborsare
24	2.690
60	1.949
120	930

Art. 10 – Adeguamento della copertura assicurativa a seguito dell'adeguamento dei requisiti pensionistici all'aspettativa di vitae accesso al Finanziamento supplementare

Qualora l'assicurato, in fase di presentazione della domanda di APE, abbia espresso la volontà di accedere al Finanziamento supplementare nel caso in cui nella fase di erogazione dell'APE intervenga l'adeguamento dei requisiti pensionistici all'aspettativa di vita, disposto con il decreto direttoriale di cui all'articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la durata della copertura, il premio e il Capitale Assicurato sono rideterminati in funzione della posticipazione dell'accesso al trattamento pensionistico originariamente previsto e della volontà espressa dall'assicurato di voler accedere al suddetto Finanziamento supplementare, nei limiti e alle condizioni indicate all'art. 6.

L'integrazione di premio è pari a:

$$I = PU^1 - PU$$

dove

PU è il premio relativo al contratto originario, calcolato secondo quanto previsto al precedente articolo 6,

$$PU^1 = \frac{TP^1 \times \left[R \times N_1^1 \times \left(1 + F + i_1^m \times N_1^1 \times F + i_1^m \times \frac{N_1^1 + 1}{2} \right) \right]}{1 - TP^1 \times [1 + F + i_1^m \times N_1^1 + i_1^m \times N_1^1 \times F]}$$

è il premio rideterminato a seguito della posticipazione dell'accesso al trattamento pensionistico, dove:

N_1^1 = numero delle quote mensili di APE complessivamente erogate a seguito dell'aumento dell'età pensionabile;

$TP^1 = TP + 0,0037 \times \frac{M}{2}$ se, al momento della domanda di APE, al richiedente si applica un requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia pari a 66 anni e 7 mesi

$TP^1 = TP + 0,0038 \times \frac{M}{2}$ se, al momento della domanda di APE, al richiedente si applica un requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia superiore a 66 anni e 7 mesi ma non superiore a 67 anni.

TP^1 è il nuovo tasso di premio, essendo TP il tasso di premio al momento della sottoscrizione del contratto di assicurazione originario, arrotondato alla quarta cifra decimale, dove:

$$M = \begin{cases} N_1^1 - N_1 & \text{se } N_1^1 - N_1 \text{ è pari} \\ N_1^1 - N_1 + 1 & \text{se } N_1^1 - N_1 \text{ è dispari} \end{cases}$$

ESEMPIO

Caso 1: al momento della domanda di APE, al richiedente si applica un requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia pari a 66 anni e 7 mesi

Caso 2: al momento della domanda di APE, al richiedente si applica un requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia superiore a 66 anni e 7 mesi ma non superiore a 67 anni

Per il caso 1:

$$i = 3,0\%$$

$$N_1 = 36$$

$$R = 1.000 \text{ €}$$

$$TP = 0,2261$$

$$PU = 11.521,30$$

$$N_1^1 = 41$$

$$TP^1 = 0,2261 + (0,0037) \times \left(\frac{6}{2} \right) = 0,2372$$

$$PU^1 = \frac{0,2372 \times [1.000 \times 36 \times (1,06830392)]}{1 - 0,2372 \times [1,11630392]} = 36.000 \times 0,344664457396743 = 14.131,24$$

$$I = 14.131,24 - 11.521,30 = 2.609,94$$

In entrambi i casi, l'integrazione di premio rispetto al premio originario dipende dai mesi di adeguamento dell'età di accesso al trattamento pensionistico. Si riportano di seguito alcuni importi di integrazione di premio per 1.000 euro di APE mensile erogata, in corrispondenza di diverse ipotesi di durata, TAN e mesi di adeguamento dell'età di pensionamento (5 mesi nella prima tabella e ulteriori 3 mesi, nel caso in cui si verifichi un secondo adeguamento nel corso del periodo di erogazione, nella seconda tabella).

Caso 1: accesso alla pensione di vecchiaia a 66 anni e 7 mesi

Ape erogato				Importo del premio aggiuntivo al variare del TAN			
Situazione iniziale		Situazione dopo adeguamento					
Mesi	Importo	Mesi	Importo	2,5%	3,0%	3,5%	4,0%
12	12.000	17	17.000	1.873	1.922	1.972	2.029
24	24.000	29	29.000	2.186	2.257	2.329	2.415
36	36.000	41	41.000	2.513	2.610	2.710	2.831
43	43.000	48	48.000	2.711	2.825	2.943	3.087

Ape erogato				Importo del premio aggiuntivo al variare del TAN			
Situazione iniziale		Situazione dopo adeguamento					
Mesi	Importo	Mesi	Importo	2,5%	3,0%	3,5%	4,0%
12	12.000	20	20.000	3.142	3.227	3.313	3.411
24	24.000	32	32.000	3.670	3.792	3.917	4.065
36	36.000	44	44.000	4.223	4.389	4.560	4.769
43	43.000	51	51.000	4.557	4.753	4.955	5.204

10/15

L'Impresa Assicuratrice, ricevuta dall'Istituto Finanziatore, per conto del contraente-assicurato, l'integrazione di premio, inviate tempestivamente al Contraente-Assicurato, per il tramite dell'INPS, la documentazione relativa al contratto adeguato. Resta fermo che il contratto originario rimane comunque efficace fino al momento in cui l'Istituto Finanziatore versa all'Impresa Assicuratrice l'integrazione di premio.

Per il caso 2:

$$i = 3,0\%$$

$$N_1 = 36$$

$$R = 1.000 \text{ €}$$

$$TP = 0,2300$$

$$PU = 11.787,68$$

$$N_1^1 = 41$$

$$TP^1 = 0,2300 + (0,0038) \times \left(\frac{6}{2}\right) = 0,2414$$

$$PU^1 = \frac{0,2414 \times [1.000 \times 36 \times (1,06830392)]}{1 - 0,2414 \times [1,11630392]} = 36.000 \times 0,353018496015656 = 14.473,76$$

$$I = 14.473,76 - 11.787,68 = 2.686,08$$

In ogni caso, l'integrazione di premio rispetto al premio originario dipende dai mesi di adeguamento dell'età di accesso al trattamento pensionistico. Si riportano di seguito alcuni importi di integrazione di premio per 1.000 euro di APE mensile erogata, in corrispondenza di diverse ipotesi di durata, TAN e mesi di adeguamento dell'età di pensionamento (5 mesi nella prima tabella e ulteriori 3 mesi, nel caso in cui si verifichi un secondo adeguamento nel corso del periodo di erogazione, nella seconda tabella).

Caso 2: accesso alla pensione di vecchiaia superiore a 66 anni e 7 mesi e non superiore a 67 anni

Ape erogato				Importo del premio aggiuntivo al variare del TAN			
Situazione iniziale		Situazione dopo adeguamento					
Mesi	Importo	Mesi	Importo	2,5%	3,0%	3,5%	4,0%
12	12.000	17	17.000	1.919	1.972	2.025	2.084
24	24.000	29	29.000	2.244	2.319	2.396	2.486
36	36.000	41	41.000	2.584	2.686	2.792	2.918
43	43.000	48	48.000	2.789	2.910	3.034	3.186

Ape erogato				Importo del premio aggiuntivo al variare del TAN			
Situazione iniziale		Situazione dopo adeguamento					
Mesi	Importo	Mesi	Importo	2,5%	3,0%	3,5%	4,0%
12	12.000	20	20.000	3.222	3.312	3.404	3.507
24	24.000	32	32.000	3.770	3.899	4.032	4.187
36	36.000	44	44.000	4.344	4.520	4.702	4.920
43	43.000	51	51.000	4.692	4.898	5.113	5.374

L'Impresa Assicuratrice comunica al Contraente-Assicurato, per il tramite dell'INPS, la documentazione relativa al contratto adeguato. Resta fermo che il contratto originario rimane comunque efficace fino al momento in cui l'Istituto Finanziatore versa all'impresa Assicuratrice l'integrazione di premio.

Art. 11 – Adeguamento della copertura assicurativa in caso di adeguamento dei requisiti pensionistici all'aspettativa di vita e mancato accesso al finanziamento supplementare

Qualora il Contraente-Assicurato, in fase di presentazione della domanda di APE, abbia espresso la volontà di non accedere al Finanziamento supplementare nel caso in cui nella fase di erogazione dell'APE intervenga l'adeguamento dei requisiti pensionistici all'aspettativa di vita, disposto con il decreto direttoriale di cui all'articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la durata della copertura, il premio e il capitale assicurato sono rideterminati in funzione della posticipazione dell'accesso al trattamento pensionistico originariamente previsto e della scelta effettuata dal Contraente-Assicurato di non voler accedere al suddetto finanziamento supplementare, nei limiti e alle condizioni indicate all'art. 6.

L'integrazione di premio è in tal caso determinata in base alla seguente formula:

$$I' = PU \times 0,02 \times (N_1^1 - N_1)$$

dove:

I' = integrazione di premio a seguito dell'aumento dell'età pensionabile

ESEMPIO

Caso 1: al momento della domanda di APE, al richiedente si applica un requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia pari a 66 anni e 7 mesi

Caso 2: al momento della domanda di APE, al richiedente si applica un requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia superiore a 66 anni e 7 mesi ma non superiore a 67 anni

$N_1 = 36$

$N_1^1 = 41;$

Per il caso 1:

$$PU = 11.521,30$$

$$I' = 11.521,30 \times 0,02 \times (41 - 36) = 11.521,31 \times 0,1 = 1.152,13$$

Per il caso 2:

$$PU = 11.787,68$$

$$I' = 11.787,68 \times 0,02 \times (41 - 36) = 11.787,68 \times 0,1 = 1.178,77$$

In entrambi i casi, l'integrazione di premio rispetto al premio originario dipende dall'aumento in mesi dell'accesso al trattamento pensionistico. A titolo esemplificativo, si riportano di seguito alcuni importi di integrazione di premio per 1.000 euro di APE mensile, in corrispondenza di diverse ipotesi di durata, TAN e mesi di adeguamento dell'età di pensionamento (5 mesi nella prima tabella e ulteriori 3 mesi, nel caso in cui si verifichi un secondo adeguamento nel corso del periodo di erogazione, nella seconda tabella).

Caso 1: accesso alla pensione di vecchiaia a 66 anni e 7 mesi

Ape erogato				Importo del premio aggiuntivo al variare del TAN			
Situazione iniziale		Situazione dopo adeguamento					
Mesi	Importo	Mesi	Importo	2,5%	3,0%	3,5%	4,0%
12	12.000	17	12.000	359	367	375	384
24	24.000	29	24.000	731	751	770	793
36	36.000	41	36.000	1.118	1.152	1.187	1.227
43	43.000	48	43.000	1.350	1.395	1.440	1.493

Ape erogato				Importo del premio aggiuntivo al variare del TAN			
Situazione iniziale		Situazione dopo adeguamento					
Mesi	Importo	Mesi	Importo	2,5%	3,0%	3,5%	4,0%
12	12.000	20	12.000	595	609	622	637
24	24.000	32	24.000	1.213	1.246	1.279	1.316
36	36.000	44	36.000	1.855	1.913	1.970	2.037
43	43.000	51	43.000	2.240	2.315	2.391	2.479

Caso 2: accesso alla pensione di vecchiaia superiore a 66 anni e 7 mesi e non superiore a 67 anni

Ape erogato				Importo del premio aggiuntivo al variare del TAN			
Situazione iniziale		Situazione dopo adeguamento					
Mesi	Importo	Mesi	Importo	2,5%	3,0%	3,5%	4,0%
12	12.000	17	12.000	366	375	384	393
24	24.000	29	24.000	747	768	789	812
36	36.000	41	36.000	1.142	1.179	1.216	1.258
43	43.000	48	43.000	1.380	1.427	1.475	1.530

Ape erogato				Importo del premio aggiuntivo al variare del TAN			
Situazione iniziale		Situazione dopo adeguamento					
Mesi	Importo	Mesi	Importo	2,5%	3,0%	3,5%	4,0%
12	12.000	20	12.000	608	623	637	653
24	24.000	32	24.000	1.240	1.275	1.310	1.348
36	36.000	44	36.000	1.896	1.957	2.018	2.088
43	43.000	51	43.000	2.290	2.369	2.449	2.540

L'Impresa Assicuratrice comunica al Contraente-Assicurato, per il tramite dell'INPS, la documentazione relativa al contratto adeguato.

Resta fermo che il contratto originario rimane comunque efficace fino al momento in cui l'Istituto Finanziatore versa all'impresa Assicuratrice l'integrazione di premio.

Art. 12 – Adeguamento della copertura assicurativa in caso di accesso a trattamenti pensionistici diretti prima della pensione di vecchiaia

In caso di liquidazione di trattamento pensionistico diretto prima del perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia di cui all'articolo 3, comma 4, del DPCM, la durata della copertura, il premio e il Capitale Assicurato sono rideterminati in funzione dell'anticipazione dell'accesso al trattamento pensionistico rispetto a quello originariamente previsto.

L'impresa Assicuratrice, ricevuta dall'INPS la comunicazione dell'anticipazione dell'accesso, rimborsa l'eccedenza tra il premio originariamente previsto e il premio ridotto a seguito del minor periodo di copertura. L'eccedenza di premio da restituire è determinata secondo la seguente formula:

$$P^E = PU - PU^*$$

Dove PU è il premio relativo al contratto originario,

$$PU^* = \frac{TP \times \left[R \times N_1^1 \times \left(1 + F + i_1^m \times N_1^1 \times F + i_1^m \times \frac{N_1^1 + 1}{2} \right) \right]}{1 - TP \times [1 + F + i_1^m \times N_1^1 + i_1^m \times N_1^1 \times F]}$$

è il premio rideterminato in base al minor periodo di copertura, essendo:

N_1^1 = numero delle quote mensili di APE complessivamente erogate a seguito dell'anticipazione dell'accesso al trattamento pensionistico.

ESEMPIO

Caso 1: al momento della domanda di APE, al richiedente si applica un requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia pari a 66 anni e 7 mesi

Caso 2: al momento della domanda di APE, al richiedente si applica un requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia superiore a 66 anni e 7 mesi ma non superiore a 67 anni

$$N_1 = 36$$

$$N_1^1 = 24;$$

Per il caso 1:

$$PU = 11.521,30$$

$$PU^* = \frac{0,2261 \times [1.000 \times 24 \times (1,04723888)]}{1 - 0,2261 \times [1,07483888]} = 24.000 \times 0,312796963857671 = 7.507,13$$

$$P^E = 11.521,30 - 7.507,13 = 4.014,17$$

Per il caso 2:

$$PU = 11.787,68$$

$$PU^* = \frac{0,2300 \times [1.000 \times 24 \times (1,04723888)]}{1 - 0,2300 \times [1,07483888]} = 24.000 \times 0,319964244826305 = 7.679,14$$

$$P^E = 11.787,68 - 7.679,14 = 4.108,54$$

In entrambe i casi, l'eccedenza di premio rispetto al premio originario da restituire dipende dai mesi di anticipo rispetto al trattamento pensionistico previsto originariamente. A titolo esemplificativo, si riportano

di seguito alcuni importi di eccedenza di premio da restituire per 1.000 euro di APE mensile, erogata per 36 mesi al TAN del 3%.

Caso 1: accesso alla pensione di vecchiaia a 66 anni e 7 mesi

Mesi di anticipo del pensionamento	Importo da rimborsare
6	2.029
12	4.014
24	7.853

Caso 2: accesso alla pensione di vecchiaia superiore a 66 anni e 7 mesi e non superiore a 67 anni

Mesi di anticipo del pensionamento	Importo da rimborsare
6	2.077
12	4.109
24	8.036

L'impresa Assicuratrice comunica al Contraente-Assicurato, per il tramite dell'INPS, la documentazione relativa al contratto adeguato.

Art.13 – Denuncia e liquidazione del sinistro

L'Impresa Assicuratrice liquida la prestazione assicurata al beneficiario entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di sinistro da parte del beneficiario.

Art. 14 – Attività professionali e altre assicurazioni

L'impresa esonera il Contraente-Assicurato dall'obbligo di comunicare l'attività professionale svolta nonché l'esistenza di altre assicurazioni in caso di premorienza. Resta convenuto che l'assicurazione di cui al presente contratto può cumularsi con altre polizze di assicurazione stipulate dal contraente.

Art. 15 – Comunicazioni

Tutte le comunicazioni da parte del Contraente all'Impresa Assicuratrice dovranno essere fatte tramite il portale dell'INPS.

Con la sottoscrizione del presente contratto, il Contraente elegge come proprio domicilio esclusivo il portale dell'INPS ai fini delle comunicazioni da parte dell'Impresa Assicuratrice che avvengano tramite il suddetto portale.

Art. 16 – Regime fiscale

Le imposte e gli altri oneri fiscali presenti e futuri sono a carico del Contraente. Al Contraente è riconosciuto, nel periodo di rimborso dell'APE, un credito di imposta annua pari ad un ventesimo del 50 per cento dell'importo del premio stesso. Tale credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini dell'IRPEF.

Art. 17 – Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

Le eventuali controversie tra l'Impresa Assicuratrice e il Contraente in relazione al presente contratto possono essere devolute, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del DPCM e per gli effetti dell'art. 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, a uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 16 dello stesso decreto legislativo.

Quanto stabilito dall'organismo di mediazione, qualora accettato dal Contraente, è vincolante per l'Impresa Assicuratrice, che è obbligata a conformarvisi.

Il presente contratto non prevede la procedura di arbitrato.

Art. 18 – Legge applicabile

La legge applicabile al contratto di assicurazione è quella italiana.

Art.19 –Prescrizione

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2952, 2° comma, del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

Art. 20 – Foro competente

Il Foro competente è quello del luogo di residenza del contraente.

Art. 21 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le vigenti norme di legge.

Glossario

Ape: il prestito a titolo di anticipo finanziario a garanzia pensionistica di cui all'art. 1, commi da 166 a 178, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

Assicurato, Contraente o Contraente-Assicurato: il percettore dell'APE;

Assicurazione temporanea caso morte: contratto di assicurazione con il quale la Compagnia si impegna a corrispondere al beneficiario una prestazione assicurata, sotto forma di capitale, in caso di morte del Contraente-Assicurato entro la scadenza contrattuale;

Beneficiario: l'istituto finanziatore, che riceve la prestazione assicurata qualora si verifichi la morte dell'Assicurato;

Capitale assicurato: durante il periodo di erogazione dell'APE, corrisponde alla somma del finanziamento (composto da rate di APE, premio assicurativo e commissione di accesso al fondo) erogato dall'istituto finanziatore e dei relativi interessi contrattuali, come definiti all'articolo 1 del DPCM e riportati dalla proposta di finanziamento allegata al DPCM; durante il periodo di rimborso dell'APE, corrisponde al Debito Residuo;

Cessazione: momento nel quale la copertura assicurativa cessa di avere effetto;

Compagnia: vedi Poste Vita S.p.A.;

Contratto di assicurazione: contratto attraverso il quale l'assicuratore si impegna, dietro il pagamento del premio, a erogare la prestazione assicurata;

Debito residuo: l'ammontare del Finanziamento e dei relativi interessi contrattuali non ancora rimborsati, da restituire secondo il Piano di ammortamento;

Decorrenza: data a partire dalla quale la copertura assicurativa diviene concretamente efficace, essendo stato pagato il premio;

Detraibilità: possibilità accordata dalla normativa fiscale di portare in detrazione dall'IRPEF quanto versato dal contraente;

Dpcm: il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 4 settembre 2017, n. 150, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 17/10/2017, n. 243 Serie Generale;

Esclusioni: rischi esclusi o limitazioni della copertura assicurativa, riportati nelle Condizioni di Assicurazione;

Estinzione anticipata: l'estinzione anticipata parziale o totale del finanziamento, che comporta l'estinzione della relativa copertura assicurativa, secondo quanto previsto dall'Art. 12 del DPCM;

Fascicolo informativo: documento previsto dal Regolamento ISVAP n. 35/2010, da consegnare al contraente prima della sottoscrizione, contenente la nota informativa, il glossario, le condizioni di assicurazione e il modulo di proposta;

Finanziamento: l'ammontare complessivo del prestito erogato a titolo di APE durante la fase di erogazione, comprensivo dell'importo del premio e della commissione di accesso al fondo di garanzia, anticipati dall'Istituto Finanziatore per conto del richiedente;

Finanziamento supplementare: l'importo che l'Istituto Finanziatore potrà finanziare a integrazione del Finanziamento al fine di erogare la quota mensile di APE fino all'effettiva data di maturazione del diritto alla pensione, qualora nella fase di erogazione dell'APE intervenga l'adeguamento dei requisiti pensionistici all'aspettativa di vita ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DPCM;

Fondo di garanzia: il fondo di cui all'Art.1, comma 173, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

Impresa assicuratrice: l'impresa di assicurazione che presta l'assicurazione caso morte connessa all'APE;

Indice di solvibilità: l'indice che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente;

Interessi contrattuali: l'ammontare di cui all'Art. 1, comma 1, lett. h), del DPCM;

Istituto finanziatore: la banca o intermediario finanziario che eroga le rate di anticipo pensionistico;

Piano di ammortamento: Schema degli importi mensili a carico del Soggetto finanziato relativi a: a) le rate costanti di ammortamento alla francese del Finanziamento, con evidenza per ciascuna di esse della relativa quota di capitale e di interessi; b) le quote costanti degli interessi maturati nel periodo di erogazione del Finanziamento;

Poste Vita S.p.A: l'Impresa di assicurazione, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Poste Vita e facente parte del più ampio Gruppo Poste Italiane, che emette la polizza.

Premio: la somma dovuta alla Compagnia per la copertura assicurativa prestata con il contratto.

Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge.

Prestazione assicurata: si veda CAPITALE ASSICURATO.

Richiedente: il soggetto che presenta domanda di APE.

TAN: tasso di interesse annuo nominale applicato dall'Istituto Finanziatore al Piano di ammortamento.

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 2016/679

Trattamento dei Suoi dati personali per finalità assicurative

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito, "GDPR") e della normativa italiana di recepimento, La informiamo che la nostra Società ha bisogno di disporre di dati personali che La riguardano nell'ambito dell'operazione di anticipo pensionistico (APE) da Lei avviata. I dati in questione sono soltanto quelli strettamente funzionali alla stipulazione ed esecuzione del contratto di assicurazione per il rischio di premorienza abbinato al contratto di finanziamento APE e pertanto sono trattati esclusivamente nel quadro delle finalità assicurative¹ e per obblighi di legge².

I dati personali vengono raccolti tramite il portale dell'INPS³ e vengono trasmessi alla nostra Società tramite il veicolo telematico predisposto dall'ANIA per gestire, come apposita piattaforma informatica centralizzata, il flusso dei dati personali tra l'INPS e tutte le imprese assicuratrici aderenti all'APE.

Le chiediamo pertanto di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati.

Inoltre, esclusivamente per le finalità assicurative sopra indicate, i Suoi dati possono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o a esso correlati, svolgenti funzione meramente tecnica, organizzativa od operativa o aventi natura pubblica, che operano - in Italia o all'estero⁴ - come autonomi titolari di trattamento, soggetti tutti costituenti la c.d. "catena assicurativa"⁵.

In particolare, i Suoi dati personali saranno comunicati all'ANIA - Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, che: 1) opera, come sopra detto, quale piattaforma informatica centralizzata per gestire il flusso dei dati personali tra l'INPS e tutte le imprese assicuratrici aderenti all'APE; 2) elabora statistiche di mercato in forma anonima e aggregata in relazione all'operazione APE.

Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai suddetti soggetti.

¹ Le "finalità assicurative" richiedono - tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d'Europa REC (2002) 9 del 18 settembre 2002 - che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o ideazione di prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistico-tarifarie.

² Ad esempio, la normativa sulla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

³ Normativa sull'operazione APE (legge 11 dicembre 2016, n. 232).

⁴ I Suoi dati personali saranno trasferiti all'esterno dell'Unione europea esclusivamente in presenza di una decisione di adeguatezza della Commissione Europea o di altre garanzie adeguate previste dal GDPR (fra cui le norme vincolanti d'impresa e le clausole tipo di protezione).

⁵ V. provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 26 aprile 2007. I dati sono o possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: coassicuratori (in tal caso indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, mediatori e altri canali di distribuzione dei contratti di assicurazione; società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali per comunicazioni alla clientela (indicate sul plico postale); società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società; società di revisione e di consulenza (indicate negli atti di bilancio); soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria in base a leggi o regolamenti (ad esempio, l'INPS e banca finanziatrice). Per conoscere l'elenco aggiornato dei soggetti sopracitati è possibile rivolgersi al Referente Privacy Viale Beethoven, 11, 00144 Roma, Fax 06.54.92.42.58 o in alternativa al seguente indirizzo di posta elettronica privacy@postevita.it.

Poste Vita S.p.A.

00144, Roma (RM), viale Beethoven, 11 • Tel.: (+39) 06 549241 • Fax: (+39) 06 54924203 • PEC: postevita@pec.postevita.it • www.postevita.it

• Partita IVA 05927271006 • Codice Fiscale 07066630638 • Capitale Sociale Euro 1.216.607.898,00 i.v. • Registro Imprese di Roma n. 07066630638, REA n. 934547 • Iscritta alla Sezione I dell'Albo delle imprese di assicurazione al n. 1.00133 • Autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in base alle delibere ISVAP n. 1144/1999, n. 1735/2000, n. 2462/2006 e n. 2987/2012 • Società capogruppo del gruppo assicurativo Poste Vita, iscritto all'albo dei gruppi assicurativi al n. 043 • Società con socio unico, Poste Italiane S.p.A., soggetta all'attività di direzione e coordinamento di quest'ultima.



Precisiamo che senza i Suoi dati non saremo in grado di stipulare il contratto di assicurazione per il rischio di premorienza abbinato al contratto di finanziamento APE, né tantomeno di eseguirlo.

Modalità di uso e tempi di conservazione dei Suoi dati personali

I Suoi dati personali sono trattati dalla nostra Società - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per la stipulazione ed esecuzione del contratto di assicurazione per il caso di premorienza abbinato al contratto di finanziamento APE. Sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per le suddette finalità ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa.⁶

Nella nostra Società, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso gli altri titolari già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche all'estero - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa od operativa⁷; lo stesso possono fare anche gli altri titolari già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

I Suoi dati personali saranno conservati per il tempo necessario all'esecuzione del contratto e nel rispetto dei limiti temporali indicati dalle previsioni normative e regolamentari applicabili. Decorso tale periodo i dati saranno cancellati e/o resi anonimi in modo da non permettere, anche indirettamente o collegando altre banche di dati, di identificare gli interessati.

I Suoi diritti

In relazione al trattamento dei dati, è Sua facoltà esercitare, in qualunque momento, i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento Europeo 2016/679. Lei ha il diritto di chiedere la cancellazione, la limitazione al trattamento, la revoca del consenso, la portabilità dei dati nonché di proporre reclamo all'autorità di controllo e di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Per esercitare i propri diritti, Lei potrà rivolgersi al presidio privacy di Poste Vita S.p.A. presso l'indirizzo di Viale Beethoven, 11, 00144 Roma, Fax 06.54.92.42.58 o in alternativa al seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@postevita.it.

La nostra Società provvederà a prendere in carico la Sua richiesta e a fornirle, senza ingiustificato ritardo e comunque, al più tardi, entro un mese dal ricevimento della stessa, le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo alla Sua richiesta.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati

Il Titolare del trattamento dei dati è Poste Vita S.p.A. con sede in Roma, Viale Beethoven, 11.

Il *Responsabile della protezione dei dati* previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (c.d. "Data Protection Officer" o DPO) potrà essere contattato, per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi Dati Personali, all'indirizzo che sarà pubblicato sul sito internet della Compagnia (www.postevita.it) a partire da maggio 2018.

⁶ Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dal Regolamento 2016/679, art. 4, : la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

⁷ Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e assumono la qualità di responsabili del nostro trattamento dei dati. Per conoscere l'elenco aggiornato dei Responsabili esterni che possono trattare i dati personali e/o dei soggetti ai quali gli stessi possono essere comunicati è possibile rivolgersi al Referente Privacy Viale Beethoven, 11, 00144 Roma, Fax 06.54.92.42.58 o in alternativa al seguente indirizzo di posta elettronica privacy@postevita.it.

Come possiamo aiutarti?



Contattaci
Vai su **postevita.it** nella sezione Sportello Clienti e compila il modulo



Chiamaci
Postevita **800.316.181** attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00 e il sabato dalle 8.00 alle 14.00
(chiamata gratuita per chi chiama da rete fissa)



Scrivici
Casella Postale 160 – 00144 Roma



Poste Vita S.p.A. • 00144, Roma (RM), Viale Beethoven, 11 • Tel.: (+39) 06 549241 • Fax: (+39) 06 54924203 • PEC: postevita@pec.postevita.it • postevita.it

• Partita IVA 05927271006 • Codice Fiscale 07066630638 • Capitale Sociale Euro 1.216.607.898,00 i.v. • Registro Imprese di Roma n. 07066630638, REA n. 934547 • Iscritta alla Sezione I dell'Albo delle imprese di assicurazione al n. 1.00133 • Autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in base alle delibere ISVAP n. 1144/1999, n. 1735/2000, n. 2462/2006 e n. 2987/2012 • Società capogruppo del gruppo assicurativo Poste Vita, iscritto all'albo dei gruppi assicurativi al n. 043

• Società con socio unico, Poste Italiane S.p.A., soggetta all'attività di direzione e coordinamento di quest'ultima.



Posteitaliane